



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

De Rogatis - Fioritto

Via Marconi – Villaggio studentesco “Dr. V. Zaccagnino” - 71015 San Nicandro Garganico (FG)

Tel. 0882/472582 Fax 0882/476525

Sito Web: www.derogatisfioritto.edu.it



Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
Al personale Ata

delle sedi di San Nicandro Garganico
e di Cagnano Varano

ALBO

OGGETTO: *Azione di vigilanza dei collaboratori scolastici e avvicendamento dei docenti nel cambio di turno.*

Gli artt. 20-27 del *regolamento di istituto* stabiliscono come effettuare la vigilanza sugli studenti che frequentano l'Istituto.

Un ruolo fondamentale è affidato ai collaboratori scolastici i quali coadiuvano i docenti nella loro azione di vigilanza, tra l'altro, all'entrata, all'uscita e nel loro cambio di turno.

In particolare risulta fondamentale che i docenti, nel cambio del turno di lezione, trovino i collaboratori scolastici sempre presenti al piano perché sono essi che assicurano il loro veloce avvicendamento tra le classi.

Pertanto si segnala che se già di norma non sia consentito ai collaboratori scolastici lasciare la propria postazione di lavoro se non per esigenze di servizio richieste dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in particolare non lo sia nei momenti più delicati per la vigilanza degli studenti: all'ingresso, all'uscita e nel cambio di turno tra un'ora di lezione e l'altra. Durante il cambio di turno il collaboratore scolastico si dovrà far trovare nel corridoio pronto a subentrare nella vigilanza della classe per favorire l'avvicendamento dei docenti.

Da parte loro i docenti devono recarsi tempestivamente nella classe dell'ora successiva, senza attardarsi all'ingresso o nei corridoi con colleghi o con studenti in quanto questo potrebbe provocare ritardi nell'avvicendamento dei colleghi (cfr. art. 22 del regolamento d'istituto).

Qualunque problematica va tempestivamente segnalata al DSGA e ai collaboratori del Dirigente scolastico.

Si allega estratto del regolamento di Istituto con gli artt. 20-27.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firmato digitalmente



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003

A997B80 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA

Prot. 0001833/U del 07/03/2023 19:48 I.1 - Normativa e disposizioni attuative



Art. 20 - Vigilanza sugli alunni

1. La vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola è demandata, in via ordinaria, al personale Docente e ai Collaboratori scolastici¹.
2. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi².

Art. 21 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e durante le lezioni

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
3. Durante le lezioni la vigilanza sugli alunni è affidata agli insegnanti secondo il loro orario di servizio. Gli insegnanti in compresenza vigilano su tutti gli alunni della classe.
4. Gli studenti non possono allontanarsi dall'aula durante le lezioni, se non in casi del tutto eccezionali, comunque su autorizzazione dell'insegnante o dell'Ufficio di Dirigenza.

Art. 22 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze.
2. Durante il cambio delle ore di lezione è rigorosamente vietato agli alunni uscire dalla propria aula.
3. Di norma, il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario per la lezione successiva, tranne in casi eccezionali che valuterà discrezionalmente considerando in particolare l'età degli alunni. In ogni caso, il docente lascia tempestivamente la classe qualora vi sia altro docente in compresenza. In seguito, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
4. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.
5. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.
6. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi avvisando la Dirigenza.
7. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza e all'Ufficio del Personale.

Art. 23 - Vigilanza durante l'intervallo/ pausa pomeridiana

1. Le uscite ai bagni sono consentite dalle ore 10.00 alle ore 11.00, per le ragazze, e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per i ragazzi.
2. È severamente vietato ai maschi di recarsi nel bagno delle ragazze e viceversa. Non è altresì consentito agli alunni di recarsi ai bagni in gruppi di due o più elementi. In caso di non osservanza di tali disposizioni, si incorrerà in provvedimenti disciplinari.

¹ TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA CCNL-Scuola: Area A - Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È **addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.**





3. I docenti, tenendo conto dell'età e della maturità dei propri studenti, possono concedere loro dei momenti di pausa in cui svolgere attività di convivenza civile. Tali attività si svolgeranno, sotto la stretta vigilanza dei docenti, indicativamente: negli ultimi dieci minuti della seconda ora di lezione per gli alunni del plesso A e del plesso B; negli ultimi dieci minuti della terza ora di lezione per gli alunni del plesso C e D e per tutte le classi della sezione staccata di Cagnano Varano. In ogni caso, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e irreprensibile e a non creare situazioni di eccessiva confusione o di pericolo; per nessuna ragione possono allontanarsi dall'Istituto.
4. Durante i momenti di pausa di cui al comma precedente la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio.
5. I collaboratori scolastici, durante i momenti di pausa di cui al comma 3, vigileranno, nel corridoio di competenza.
6. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nella scuola la vigilanza deve sempre essere esercitata dai collaboratori scolastici.
7. La presente regolazione potrà essere integrata da un provvedimento organizzativo dirigenziale (piano organizzativo di vigilanza) in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

Art. 24 - Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.
2. Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dell'edificio accompagnando all'uscita la classe.

Art. 25 - Vigilanza durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule e viceversa

1. Durante le attività di Scienze motorie e per le attività di laboratorio, in orario antimeridiano e pomeridiano il trasferimento degli alunni da e per la palestra/laboratorio dell'Istituto, avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) Gli alunni devono recarsi in palestra/laboratorio esclusivamente a piedi, accompagnati, di regola, dal docente di educazione motoria/di laboratorio assegnato alla classe, che provvederà a riaccompagnare gli alunni all'interno della classe al termine di ogni lezione.
 - b) Limitatamente alla prima ora di lezione, gli alunni si recheranno direttamente in palestra/laboratorio, dove il docente farà l'appello dando inizio alle attività.
 - c) Il collaboratore scolastico assegnato alla palestra vigilerà sugli stabili e sugli attrezzi didattici durante il trasferimento del docente e della classe; provvederà a dare il segnale dell'inizio e del termine delle lezioni di educazione motoria secondo modalità stabilite al Dirigente scolastico; collaborerà con il docente di educazione motoria nella vigilanza degli alunni nella palestra; farà attenzione a che in palestra non entrino estranei.
 - d) I collaboratori scolastici assegnati ai piani dei vari plessi scolastici collaboreranno con il personale docente di educazione motoria/laboratorio, per assicurare le migliori condizioni d'ordine e sicurezza.
 - e) È fatto espresso divieto agli alunni e a tutto il personale dipendente di utilizzare veicoli di qualsiasi genere (biciclette, motorini, auto, ecc...), durante i trasferimenti da e verso la palestra o altri locali dell'Istituto. Eventuali trasgressioni saranno severamente sanzionate.
 - f) È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra.
 - g) L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
 - h) I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente o al docente da lui delegato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art. 26 - Vigilanza sugli alunni diversamente abili e in caso di emergenza

1. La vigilanza sugli alunni diversamente abili deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente specializzato o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.





2. Per i casi gravi di allievi diversamente abili, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree cortilive, del docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

3. Nel caso di emergenze, nell'area di raccolta, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Art. 27 - Vigilanza negli spazi esterni all'istituto (dentro l'area perimetrale cortiliva)

1. La vigilanza riferita agli spazi esterni di pertinenza dell'istituto deve essere garantita dalla presenza di un collaboratore scolastico durante l'ingresso e all'uscita da scuola degli studenti.

Art. 28 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito di norma nel rapporto di un docente ogni quindici alunni.

2. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312, dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

3. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

4. Pertanto, ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Art. 29 - Assemblee di Classe

1. È consentito lo svolgimento di assemblee di classe della durata massima di due ore di lezione e in numero di una al mese, tranne che nel primo e nell'ultimo mese di lezione.

2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

3. La richiesta di assemblea di classe va indirizzata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere i punti da trattare.

4. La richiesta deve essere presentata dai rappresentanti di classe o da almeno un terzo degli alunni della classe.

5. Il Dirigente scolastico con propria decisione motivata può negare lo svolgimento dell'assemblea di classe o differirla ad altra data.

6. Il Dirigente scolastico assumerà propri provvedimenti organizzativi in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

Art. 30 - Assemblee di istituto

1. L'assemblea d'Istituto può essere richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco di istituto o dal 10% degli studenti.

2. La richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data stabilita, e deve contenere i vari punti all'ordine del giorno da discutere.

3. L'assemblea d'Istituto può essere convocata, salvo casi di eccezionale necessità e urgenza, dal 15 ottobre al 30 aprile, per consentire agli studenti un regolare avvio ed una regolare conclusione dell'anno scolastico, con il massimo di un'assemblea al mese.

4. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

5. A richiesta degli studenti, le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento, o la partecipazione ad attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

6. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione, per delega permanente da parte del Consiglio di Istituto al Dirigente scolastico (delibera n. 10 del CdI del 15/12/2016), deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.

